

COMUNE DI PRAMOLLO
PROVINCIA DI TORINO



REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO E DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del C.C. n. 23 del 11 Settembre 2004

SOMMARIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Definizioni
- Articolo 3 Decisioni integrative
- Articolo 4 Sede delle adunanze

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
CAPO I – INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 5 Modalità di elezione
- Articolo 6 Prima seduta del Consiglio Comunale
- Articolo 7 Adempimenti nella prima seduta

CAPO II – GRUPPI CONSILIARI

- Articolo 8 Composizione
- Articolo 9 Costituzione

CAPO III – COMMISSIONI CONSILIARI

- Articolo 10 Individuazione delle Commissioni permanenti
- Articolo 11 Istituzione delle Commissioni permanenti
- Articolo 12 Composizione delle Commissioni permanenti
- Articolo 13 Svolgimento dei lavori delle Commissioni permanenti
- Articolo 14 Pubblicità delle sedute delle Commissioni permanenti
- Articolo 15 Partecipazione di esperti alle sedute delle Commissioni permanenti
- Articolo 16 Commissioni speciali
- Articolo 17 Commissioni speciali d'indagine e d'inchiesta

TITOLO III
I MEMBRI DEL CONSIGLIO
CAPO I – DIRITTI E PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

- Articolo 18 Diritto di informazione
- Articolo 19 Copia dei documenti
- Articolo 20 Iniziative
- Articolo 21 Emendamenti
- Articolo 22 Interrogazioni
- Articolo 23 Mozione

CAPO II – DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

- Articolo 24 Obbligo di presenza
- Articolo 25 Obbligo del segreto
- Articolo 26 Obbligo di astensione

CAPO III – DURATA IN CARICA

- Articolo 27 Cessazione dalla carica

Articolo 28 Sospensione e decadenza

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PRIMA DELLA SEDUTA

Articolo 29 Data e ordine del giorno della seduta
Articolo 30 Struttura e contenuto dell'ordine del giorno
Articolo 31 Convocazione del Consiglio
Articolo 32 Contenuto dell'avviso di convocazione
Articolo 33 Seconda convocazione
Articolo 34 Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri
Articolo 35 Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
Articolo 36 Adunanza
Articolo 37 Numero legale

CAPO II – LA SEDUTA

Articolo 38 Apertura della seduta
Articolo 39 Presidente della seduta
Articolo 40 Verifica del numero legale
Articolo 41 Astensione obbligatoria dalla seduta
Articolo 42 Partecipazione del Segretario
Articolo 43 Partecipazione dei Responsabili dei servizi e del Revisore del conto
Articolo 44 Divieto di uso dei telefoni cellulari
Articolo 45 Processo verbale
Articolo 46 Deliberazioni
Articolo 47 Pubblicità e segretezza delle sedute
Articolo 48 Argomenti ammessi alla trattazione
Articolo 49 Questioni pregiudiziali e sospensive
Articolo 50 Chiusura della discussione generale
Articolo 51 Dichiarazione di voto
Articolo 52 Sistemi di votazione
Articolo 53 Votazione palese
Articolo 54 Votazione segreta
Articolo 55 Astensione obbligatoria dalla votazione
Articolo 56 Astensione facoltativa
Articolo 57 Approvazione delle proposte
Articolo 58 Irregolarità della votazione
Articolo 59 Nomine di rappresentanti del Consiglio
Articolo 60 Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione
Articolo 61 Disciplina dei membri del Consiglio
Articolo 62 Disciplina del pubblico

TITOLO V
LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 63 Forma delle deliberazioni consiliari
Articolo 64 Pubblicazione delle deliberazioni

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65 Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto

- (1) Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale in attuazione delle norme di legge e dello Statuto.

Articolo 2

Definizioni

- (1) Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento valgono le seguenti definizioni e regole:
- a) adunanza: riunione dei componenti del Consiglio Comunale e dei componenti delle commissioni prima della trasformazione della riunione stessa in seduta;
 - b) quorum strutturale o numero legale: è il numero dei componenti del Consiglio Comunale richiesto per la validità delle sedute consiliari;
 - c) quorum funzionale: è il numero dei votanti necessario per l'adozione delle deliberazioni;
 - d) seduta: è la riunione dei componenti del Consiglio Comunale dal momento in cui il Presidente, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta e dà inizio ai lavori, fino a che non viene dichiarata ufficialmente sciolta dal Presidente;
 - e) ordine del giorno: l'espressione ha due significati: 1) elenco degli argomenti contenuti nell'avviso di convocazione; 2) documento scritto presentato dai Consiglieri Comunali o dalla Giunta Comunale sul quale il Consiglio Comunale vota separatamente;
 - f) Presidente: è colui che presiede la seduta, e cioè il Sindaco;
 - g) aggiornamento dei lavori: è il rinvio a una riunione successiva della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 3

Decisioni integrative

- (1) Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento decide il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari.
- (2) In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio Comunale, che può decidere immediatamente dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro a favore e uno contrario alla decisione del Presidente o può rinviare la decisione ad altra seduta.

Articolo 4

Sede delle adunanze

- (1) Le adunanze del Consiglio Comunale si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
- (2) La Giunta Comunale può con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.

- (3) Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri Comunali sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
- (4) Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici
- (5) E' vietato fumare in tutte le sale di riunione.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5 Modalità di elezione

- (1) Le modalità di elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- (2) Il Sindaco ed i Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

Articolo 6 Prima seduta del Consiglio Comunale

- (1) La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza il Consiglio è convocato è presieduto dal Sindaco.
- (2) La prima seduta del Consiglio Comunale deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- (3) L'avviso di convocazione è consegnato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima seduta, a norma dell'art. 31 del presente regolamento.

Articolo 7 Adempimenti della prima seduta

- (1) Nella prima seduta il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione dei Consiglieri eletti, a norma del capo II del titolo III del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi quando sussista una delle cause previste dalla legge.
- (2) Alla prima seduta i Consiglieri eletti possono intervenire, anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo, e possono partecipare alla deliberazione consiliare anche se si tratta della loro convalida.
- (3) Successivamente il Consiglio Comunale procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - giuramento del Sindaco;
 - comunicazione dei componenti della Giunta Comunale.

- (4) Entro i sessanta giorni dalla prima seduta il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- (5) Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
- (6) Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

Articolo 8 Composizione

- (1) I gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
- (2) I Consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, devono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica devono far pervenire la dichiarazione entro i cinque giorni successivi dalla data di deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Articolo 9 Costituzione

- (1) Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Comunale, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capogruppo il Consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.
- (2) I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.
- (3) Ogni gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo.
- (4) Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione dei gruppi consiliari, della designazione dei capigruppo e di ogni successiva variazione.

CAPO III COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 10 Individuazione delle Commissioni permanenti

- (1) Il Consiglio può costituire Commissioni permanenti e, quando occorra, speciali.
- (2) Sono Commissioni consiliari permanenti:
 - la Commissione Igienico-Edilizia;

- la Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari di corte d'assise e di corte d'assise d'appello prevista dall'art. 13 della legge 10.04.1951, n. 287;
- la Commissione Consultiva per l'agricoltura e le foreste prevista dall'art. 8 della L.R. 12.10.1978, n. 63 e s.m.i.;

Articolo 11

Istituzione delle Commissioni permanenti

- (1) Il Consiglio Comunale istituisce le Commissioni permanenti di cui all'art. 10 ed eventuali altre Commissioni nel proprio seno, determinando il loro numero, le materie di loro competenza e il numero dei Consiglieri che le compongono, tranne per le Commissioni per le quali i predetti elementi siano già stabiliti da una legge nazionale o regionale.
- (2) Le Commissioni sono nominate dal Consiglio Comunale e restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio a meno che la legge nazionale o regionale stabilisca una diversa durata.
- (3) I componenti delle Commissioni sono eletti con il sistema del voto limitato.

Articolo 12

Composizione delle Commissioni permanenti

- (1) Ciascuna Commissione è composta dal Presidente e da un numero di membri adeguato.
- (2) Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle Commissioni può essere conseguito anche attraverso il voto ponderato.
- (3) Le votazioni, per l'elezione del Presidente e dei membri di Commissione sono separate.
- (4) I Consiglieri possono far parte di più Commissioni contemporaneamente.
- (5) Le Commissioni eleggono nel loro seno il Vice Presidente con votazione a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. È eletto il Commissario che ottiene il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano d'età.

Articolo 13

Svolgimento dei lavori delle Commissioni permanenti

- (1) La Commissione è validamente riunita se sono presenti la metà dei componenti, con arrotondamento per difetto.
- (2) Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate con la maggioranza dei voti.
- (3) Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.
- (4) Le Commissioni possono consultare la Giunta limitatamente alle materie di competenza di questa e chiedere la presenza del Sindaco e degli Assessori per le materie di competenza dei medesimi.
- (5) Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere alle Commissioni di partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.
- (6) Le Commissioni nell'espletamento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli Consiglieri.

Articolo 14
Pubblicità delle sedute delle Commissioni permanenti

- (1) Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo il caso di cui al comma 2 e i casi previsti dall'articolo 47 del presente regolamento per le sedute del Consiglio Comunale.
- (2) Qualora la Commissione debba conoscere o comunque venga a conoscenza di notizie coperte dal segreto d'ufficio, le sedute in cui vengono conosciute tali notizie non possono essere pubbliche ed i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio.

Articolo 15
Partecipazione di esperti alle sedute delle Commissioni permanenti

- (1) Ogni componente della Commissione può far partecipare alle sedute un esperto esterno senza facoltà di voto.
- (2) Le Commissioni possono chiedere la partecipazione alle sedute di un dipendente per lo svolgimento delle funzioni di consulenza.

Articolo 16
Commissioni speciali

- (1) Il Consiglio Comunale può costituire per oggetti specifici Commissioni speciali.
- (2) Esaurito l'oggetto per il quale è stata costituita, la Commissione speciale è sciolta di diritto.
- (3) Alle Commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni applicabili alle Commissioni permanenti

Articolo 17
Commissioni speciali d'indagine e d'inchiesta

- (1) Il Consiglio, su proposta di un terzo dei Consiglieri e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, può costituire, con criterio proporzionale, Commissioni speciali d'indagine finalizzate alla miglior conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposte sui temi assegnati.
- (2) Il Consiglio, con le modalità di cui al comma 1, può costituire Commissioni speciali d'inchiesta per accertare responsabilità, colpe o situazioni patologiche dell'attività amministrativa.
- (3) Le Commissioni, oltre ai poteri della commissione permanente, possono compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, possono acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e da aziende e organizzazioni dipendenti, possono sentire tutti i dipendenti e i componenti degli organi dell'Amministrazione, delle organizzazioni ed aziende dipendenti.
- (4) Le Commissioni d'indagine e d'inchiesta terminano i lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale possono eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione è trasmessa al Sindaco e al Segretario per le determinazioni del caso. In seguito viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro trenta giorni dal suo invio al Sindaco.
- (5) La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è assegnata ad un Consigliere di minoranza.
- (6) Alle Commissioni d'indagine e d'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio.

TITOLO III I MEMBRI DEL CONSIGLIO

CAPO I DIRITTI E PREROGATIVE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Articolo 18 Diritto di informazione

- (1) È garantito il diritto dei Consiglieri di accedere agli atti e alle informazioni, utili all'espletamento del loro mandato, in possesso dell'Amministrazione e degli enti ed organizzazioni dipendenti.
- (2) Le modalità di esercizio del diritto sono disciplinate nel rispetto dei seguenti principi:
 - a) la richiesta di accesso e di rilascio di copia di atti e documenti dovrà essere avanzata in forma scritta al responsabile del servizio o al Segretario quando non possa essere esaudita immediatamente oppure quando si debba verificare la conformità della richiesta alla legge. La richiesta deve contenere elementi identificativi del documento stesso;
 - b) il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge;
 - c) l'accesso deve riguardare atti o documenti formati o detenuti dall'amministrazione.
- (3) L'esercizio del diritto è gratuito. Tuttavia per il rilascio di copie di piani urbanistici, progetti e quant'altro comporti un costo ed un impegno elevato per la sua riproduzione, la Giunta Comunale può stabilire il pagamento dei rimborsi per il costo di riproduzione.

Articolo 19 Copia dei documenti

- (1) Il Consigliere ha diritto di ottenere copia dei documenti richiesti.
- (2) La richiesta viene formulata al responsabile del servizio che detiene il documento o al Segretario con le modalità di cui all'art. 18, comma 2 lett. a) e deve indicare gli estremi del documento.
- (3) Al Consigliere Comunale non può essere opposto il segreto d'ufficio se non nei casi previsti dalla legge.

Articolo 20 Iniziative

- (1) In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i membri del Consiglio hanno diritto di:
 - a) presentare al Consiglio, nella forma e con i requisiti propri delle deliberazioni consiliari, proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
 - b) proporre l'inversione dell'ordine del giorno;
 - c) proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - d) presentare emendamenti ed ordini del giorno;
 - e) presentare interrogazioni e mozioni;
 - f) esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.

Articolo 21 Emendamenti

- (1) Gli emendamenti a proposte di deliberazione sono presentati per iscritto prima della seduta, durante la seduta o nel corso della discussione sulla proposta di deliberazione oggetto dell'emendamento.
- (2) Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
- (3) La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
- (4) Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

Articolo 22 Interrogazioni

- (1) L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco di conoscere:
 - a) se qualche fatto sia vero;
 - b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per essere adottati provvedimenti in proposito;
 - c) se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione dell'argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione;
 - d) quale sia la posizione della Giunta rispetto ad accadimenti di interesse del Comune.
- (2) Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta, allo scopo fissata.

Articolo 23 Mozione

- (1) La mozione consiste:
 - a) in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a specifici criteri o perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare programmi particolari;
 - b) in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle organizzazioni dipendenti;
 - c) in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi o manifesta sentimenti in nome della comunità.
- (2) Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo la loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione.

CAPO II DOVERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

Articolo 24 Obbligo di presenza

- (1) È dovere dei membri del Consiglio, regolarmente convocati, intervenire alle sedute del Consiglio Comunale, oppure giustificare l'assenza.

- (2) La giustificazione dell'assenza va fatta pervenire al Sindaco, anche oralmente, entro un'ora dall'inizio della seduta alla quale il membro del Consiglio non partecipa.
- (3) I Consiglieri devono, altresì, partecipare alle sedute delle Commissioni di cui facciano parte.

Articolo 25 **Obbligo del segreto**

- (1) I membri del Consiglio sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Articolo 26 **Obbligo di astensione**

- (1) Oltre i casi di astensione obbligatoria di cui agli articoli 41 e 55 del presente regolamento, i membri del Consiglio hanno l'obbligo di astenersi nei casi previsti dalle leggi vigenti.

CAPO III **DURATA IN CARICA**

Articolo 27 **Cessazione dalla carica**

- (1) Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate personalmente ed in forma scritta, al Consiglio Comunale.
- (2) Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
- (3) Le dimissioni sono assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
- (4) Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- (5) Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/00.
- (6) Il Consigliere cessa dalla carica, oltre che nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo 28 del presente regolamento, negli altri casi previsti dalla legge.

Articolo 28 **Sospensione e decadenza**

- (1) Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi degli articoli 59 e 142, comma 2, del D.Lgs. 267/00, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
- (2) Nei casi di cui all'art. 59, comma 6 del D.Lgs. 267/00, il Consiglio dichiara, non prima di dieci giorni dalla comunicazione di cui al successivo comma 3, la decadenza del Consigliere.
- (3) La proposta di dichiarazione di decadenza, presentata al Consiglio dal Sindaco, viene comunicata all'interessato che, entro dieci giorni, può controdedurre con atto scritto depositato presso la segreteria del Comune.

TITOLO IV FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PRIMA DELLA SEDUTA

Articolo 29 Data e ordine del giorno della seduta

- (1) Il Sindaco stabilisce la data e l'ora della seduta, fissa l'ordine del giorno e convoca il Consiglio.
- (2) Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione è disposta dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere anziano.

Articolo 30 Struttura e contenuto dell'ordine del giorno

- (1) Nell'ordine del giorno sono indicati mediante un numero progressivo i distinti oggetti della seduta.
- (2) Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto, sono ordinati, con separate numerazioni progressive, secondo il seguente schema:
 - a) interrogazioni;
 - b) mozioni;
 - c) proposte di deliberazioni;
 - d) altri oggetti.
- (3) Il Consiglio, su proposta del Presidente o di un membro del Consiglio, può in ogni momento, nel corso della seduta, modificare l'ordine di trattazione degli oggetti, ivi compreso accorpare la discussione di oggetti distinti, che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalle leggi e dallo Statuto.

Articolo 31 Convocazione del Consiglio

- (1) Il Consiglio viene convocato dal Sindaco mediante avviso scritto, consegnato al domicilio dei membri del Consiglio a mezzo del messo comunale oppure con raccomandata con avviso di ricevimento.
- (2) Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite fax, telefono, consegna diretta, invio con posta prioritaria o strumentazioni telematiche, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tali modalità sostituiscono a tutti gli effetti quella prevista al precedente comma 1.
- (3) L'avviso di convocazione deve essere consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere Comunale ed è valido anche se il consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal Consigliere stesso indicata.
- (4) Qualora il Consigliere Comunale abbia la residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi. Nel caso in cui il Consigliere Comunale non provveda all'elezione di domicilio l'avviso di convocazione verrà depositato presso la Segreteria.

- (5) L'avviso per le sedute della sessione ordinaria, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato almeno cinque giorni prima.
- (6) Per le sedute della sessione straordinaria l'avviso va consegnato almeno tre giorni prima, per quelle in via di urgenza almeno ventiquattro ore prima; in questo ultimo caso, qualora la maggioranza dei membri del Consiglio presenti lo richieda, tutte o alcune delle deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno possono essere differite al giorno seguente o ad altra data.
- (7) Per la consegna di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applica quanto disposto dal comma 6 per le sedute di urgenza.
- (8) L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
- (9) Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Articolo 32 **Contenuto dell'avviso di convocazione**

- (1) L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il giorno, il luogo e l'ora della convocazione;
 - b) l'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo avviso può contenere sia la prima che la seconda convocazione;
 - c) la menzione dell'urgenza, se del caso;
 - d) l'ordine del giorno, redatto secondo i criteri di cui all'articolo 30 del presente regolamento;
 - e) la data e la firma del Sindaco o di chi ne fa le veci.
- (2) L'avviso di convocazione può prevedere la possibilità di prosecuzione della seduta, indicando in tal caso il giorno, l'ora e il luogo.

Articolo 33 **Seconda convocazione**

- (1) Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda, e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale oppure la seduta di prima convocazione, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, della seconda convocazione viene data notizia mediante telegramma ai membri non presenti all'adunanza dichiarata deserta o sciolta.
- (2) La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non sono trascorse almeno 24 ore dall'ora di inizio della prima.
- (3) Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda questa viene convocata con avviso scritto nei modi e nei termini stabiliti per la prima.

Articolo 34 **Convocazione su richiesta di un quinto dei Consiglieri**

- (1) In attuazione dell'art. 39, comma 2, del D.Lgs. 267/00, un quinto dei Consiglieri arrotondato all'unità superiore, mediante atto scritto, chiede che il Consiglio sia convocato per deliberare o discutere su proposte di deliberazione o su argomenti determinati. Il Sindaco aggiunge all'ordine del giorno del Consiglio già convocato i nuovi oggetti proposti, oppure convoca il Consiglio entro venti giorni dal giorno del deposito

della richiesta presso la Segreteria, inserendo nell'ordine del giorno, eventualmente insieme ad altri oggetti, gli oggetti indicati dai richiedenti.

Articolo 35

Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno

- (1) I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati nella Segreteria ventiquattro ore prima lo svolgimento della seduta.
- (2) I membri del Consiglio hanno diritto, durante il periodo di deposito, a prendere visione di tali documenti durante le ore di ufficio.
- (3) Il deposito dei documenti disponibili in formato elettronico può aver luogo anche sul sito web.

Articolo 36

Adunanza

- (1) L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
- (2) Trascorsi trenta minuti dal termine di cui al comma 1 senza che il numero legale sia stato raggiunto, il Segretario procede all'appello nominale ed, accertata l'assenza, il Presidente dichiara deserta l'adunanza della quale è redatto verbale con l'indicazione dei membri del Consiglio presenti.

Articolo 37

Numero legale

- (1) La seduta è valida se è presente, in prima convocazione, la metà dei membri del Consiglio assegnati.
- (2) Quando la prima convocazione sia andata deserta, la seduta in seconda convocazione è valida se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

CAPO II

LA SEDUTA

Articolo 38

Apertura della seduta

- (1) Effettuato dal Segretario l'appello nominale dei membri del Consiglio e, accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Articolo 39

Presidente della seduta

- (1) Il Sindaco presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla legge e dallo Statuto.
- (2) In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la presidenza spetta al Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento del Vice Sindaco la presidenza spetta al Consigliere più anziano d'età.
- (3) Il Presidente:
 - a) dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
 - b) concede ai membri del Consiglio la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente regolamento;
 - c) precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;

- d) apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
 - e) mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente regolamento sia da parte dei membri del Consiglio che da parte del pubblico.
- (4) Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei membri del Consiglio.
- (5) Chi presiede la seduta ha altresì il potere di:
- a) sospendere e sciogliere la seduta nei casi previsti dal presente regolamento;
 - b) richiamare all'ordine nominativamente ciascun membro del Consiglio e di espellerlo dalla seduta nei casi di cui all'articolo 61 del presente regolamento;
 - c) ordinare l'espulsione dei presenti non membri del Consiglio che siano causa di disordine;
 - d) chiedere, se necessario, l'intervento della forza pubblica.

Articolo 40 **Verifica del numero legale**

- (1) Il Presidente non è tenuto a verificare nel corso della seduta se il Consiglio sia o meno in numero legale. Qualora si constati che è venuto a mancare il numero legale, il Presidente sospende la seduta per dieci minuti; scaduto il termine, si procede ad una nuova verifica mediante appello nominale e, se si constata che il numero legale non viene raggiunto, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Articolo 41 **Astensione obbligatoria dalla seduta**

- (1) I membri del Consiglio debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni rispetto alle quali abbiano interesse a norma di legge.
- (2) I soggetti di cui al comma 1, immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario per la registrazione a verbale e non sono computati.

Articolo 42 **Partecipazione del Segretario**

- (1) Il Segretario:
- a) è responsabile della redazione del processo verbale della seduta;
 - b) se richiesto dal Presidente, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione;
 - c) svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
- (2) Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41 del presente regolamento si applicano anche al Segretario; nei casi sopra indicati, durante la trattazione, il Segretario si allontana dall'aula e il Consiglio affida le funzioni di segretario verbalizzante ad uno dei suoi membri.

Articolo 43

Partecipazione dei Responsabili dei servizi e del Revisore del conto

- (1) I Responsabili dei servizi, invitati dal Sindaco, possono essere chiamati a partecipare alla seduta su oggetti specifici rientranti nella loro competenza e intervengono esprimendo le loro valutazioni su argomenti che rientrano nelle loro conoscenze professionali.
- (2) Il Revisore del conto, se invitato, assiste alle sedute del Consiglio e può su richiesta del Presidente prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la sua attività.

Articolo 44

Divieto d'uso di telefoni cellulari

- (1) Durante lo svolgimento delle sedute, è vietato utilizzare in aula telefoni cellulari.

Articolo 45

Processo verbale

- (1) Di ogni seduta il Segretario redige il processo verbale.
- (2) Il processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, deve:
 - a) indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei membri del Consiglio presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei membri del Consiglio giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b) far constare se la seduta o parte della seduta è segreta, nel qual caso il Consiglio può deliberare a maggioranza dei presenti che non si rediga processo verbale;
 - c) indicare gli atti e le deliberazioni, l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e le dichiarazioni espressamente richieste a verbale dal singolo membro del Consiglio;
 - d) indicare il numero dei voti favorevoli e contrari in ogni caso di votazione, precisando coloro che, pur fisicamente presenti, non hanno partecipato alla votazione nonché, nelle votazioni palesi, gli astenuti;
 - e) far constare le forme delle votazioni eseguite.
- (3) Gli interventi possono, a richiesta del Consigliere, essere registrati mediante strumenti elettromagnetici, salvo che il Consiglio, con deliberazione approvata a maggioranza, lo vieti per singole sedute o parti di seduta.
- (4) Per la redazione del processo verbale ci si può avvalere delle registrazioni effettuate, che, comunque, devono essere conservate fino all'approvazione del verbale.
- (5) Il testo del processo verbale è approvato all'inizio della seduta successiva.
- (6) Sul processo verbale non è concessa la parola se non ai membri del Consiglio che intendono proporvi una rettifica o per fatto personale.
- (7) Il membro del Consiglio che contesta il processo verbale presenta per iscritto, nella seduta di cui al comma 5, la proposta di rettifica. Se non vi sono contestazioni la correzione si intende approvata. Se ci sono contestazioni, su ciascuna proposta interviene un membro del Consiglio a favore e uno contro e il Consiglio approva la correzione proposta con la maggioranza dei membri del Consiglio presenti.
- (8) Se le rettifiche sono state approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

Articolo 46
Deliberazioni

- (1) Le deliberazioni votate ed approvate vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Gli allegati alla deliberazione sono sottoscritti dal Segretario.
- (2) Delle stesse viene fatta apposita raccolta con numerazione progressiva annuale.

Articolo 47
Pubblicità e segretezza delle sedute

- (1) Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i seguenti casi:
 - a) quando il Consiglio, con deliberazione motivata, decide che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratta di discutere e deliberare su questioni che comportino apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

Articolo 48
Argomenti ammessi alla trattazione

- (1) Il Consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, salvo quanto previsto dall'art. 45, comma 7, del presente regolamento.

Articolo 49
Questioni pregiudiziali e sospensive

- (1) Prima che la discussione su un argomento abbia inizio, ciascun membro del Consiglio può chiedere che l'argomento venga ritirato dall'ordine del giorno o venga rinviato ad altra seduta, precisandone i motivi.
- (2) Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente, sentiti i capigruppo consiliari. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che decide dopo avere ascoltato, per non più di cinque minuti ciascuno, un membro del Consiglio a favore ed uno contrario alla decisione del Presidente.

Articolo 50
Chiusura della discussione generale

- (1) Quando tutti i membri del Consiglio richiedenti hanno parlato ed è intervenuta la replica del relatore, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale.

Articolo 51
Dichiarazione di voto

- (1) Terminata l'eventuale discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta salvo che per dichiarazione di voto, con la quale i Consiglieri possono dare succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.

- (2) Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, il capogruppo o un suo delegato.
- (3) E' consentito agli altri membri del Consiglio di prendere la parola, per motivare il proprio voto, se si dissociano dalla posizione del gruppo di appartenenza.
- (4) Iniziativa la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
- (5) Ogni Consigliere ha diritto che ne verbale si dia atto del suo voto e dei motivi dello stesso.

Articolo 52

Sistemi di votazione

- (1) La votazione può essere palese o segreta.
- (2) Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 53

Votazione palese

- (1) La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun membro del Consiglio possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.
- (2) La votazione palese è la regola e può farsi:
 - a) per appello nominale;
 - b) per alzata di mano.
- (3) Il Presidente, prima della votazione, indica le modalità di espressione del voto, fatte salve indicazioni diverse dei capigruppo consiliari, ed ha la facoltà di controllare la votazione mediante controprova.
- (4) Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario l'appello in ordine alfabetico dei membri del Consiglio. Questi rispondono "si" oppure "no", oppure dichiarano di astenersi.
- (5) Nella votazione per alzata di mano, il Presidente chiede chi approva la proposta. I membri del Consiglio che approvano alzano la mano. Il Presidente chiede subito dopo chi non approva e i membri del Consiglio che non approvano alzano la mano. Infine chiede chi si astiene e i membri del Consiglio che si astengono alzano la mano. In caso di votazione dubbia, si procede alla votazione per appello nominale.
- (6) Se un membro del Consiglio presente in aula si astiene dall'esprimere il proprio voto viene collocato tra i presenti e non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale.
- (7) I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Articolo 54

Votazione segreta

- (1) La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascuno non possa essere conosciuto dagli altri.
- (2) La votazione segreta ha carattere eccezionale e viene proposta dal Presidente o da un capogruppo e deliberata dal Consiglio.
- (3) Essa è obbligatoria nel caso previsto dal comma 1 lett. b) dell'art. 47 del presente regolamento e negli altri casi previsti dalla legge e dallo Statuto.
- (4) La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.
- (5) A tal fine il Presidente sceglie tra i membri del Consiglio due scrutatori con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

- (6) Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.
- (7) Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - a) se si tratta di approvare o respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;
 - b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà espresso indicando sulla scheda il cognome o in caso di omonimia o di dubbio, anche il nome di coloro a favore dei quali si intende votare;
 - c) chi intende astenersi consegna scheda bianca; chi non consegna alcuna scheda viene considerato presente e non votante, pur concorrendo alla formazione del numero legale;
 - d) le schede, debitamente piegate, vengono poste in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori;
 - e) le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

Articolo 55

Astensione obbligatoria dalla votazione

- (1) I membri del Consiglio che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 41 del presente regolamento devono astenersi dal votare.

Articolo 56

Astensione facoltativa

- (1) Il membro del Consiglio che intende astenersi nel voto lo dichiara nelle votazioni palesi; nelle votazioni segrete manifesta questa sua volontà mediante la scheda bianca.
- (2) Il membro del Consiglio che nel corso della votazione, pur rimanendo nell'aula, non partecipa alla votazione nei modi previsti, viene collocato fra i presenti non votanti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, e di ciò si fa menzione nel verbale.

Articolo 57

Approvazione delle proposte

- (1) La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della metà più uno dei votanti, salvo che le leggi, lo Statuto e il presente regolamento dispongano diversamente.
- (2) Nel caso che il numero dei votanti sia dispari, la metà più uno si ottiene con l'arrotondamento alla unità superiore rispetto alla metà aritmetica.

Articolo 58

Irregolarità della votazione

- (1) Qualora si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Articolo 59
Nomine di rappresentanti del Consiglio

- (1) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
- (2) Nel caso in cui le norme vigenti riservino una parte delle nomine e designazioni alle minoranze, il Consiglio provvede mediante votazione per schede segrete, con il sistema del voto limitato.
- (3) Nel caso di cui al comma 1, risultano nominati o designati i candidati indicati dalle minoranze che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, fino ad esaurimento dei posti assegnati ad esse.
- (4) A parità di voti risulta eletto il più anziano d'età.

Articolo 60
Lo scrutinio e la proclamazione dell'esito della votazione

- (1) Il Presidente, con l'assistenza obbligatoria nelle votazioni degli scrutatori nominati ai sensi dell'art. 54, comma 5, del presente regolamento, annuncia l'esito del voto.
- (2) Qualora gli scrutatori non concordino sul numero dei presenti, dei votanti, degli astenuti nel voto, dei voti favorevoli e contrari, la votazione viene immediatamente ripetuta.
- (3) L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete viene fatta risultare dal processo verbale della seduta.
- (4) Nel caso di contrasto tra gli scrutatori, salvo quanto previsto dal precedente comma 2, prevale la decisione della maggioranza degli stessi.
- (5) terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama l'esito della votazione.

Articolo 61
Disciplina dei membri del Consiglio

- (1) Nella discussione degli argomenti, i Consiglieri hanno il più ampio potere di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono rispettare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo ogni riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
- (2) I membri del Consiglio devono osservare durante le sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle opinioni e libertà altrui.
- (3) Se un membro del Consiglio pronuncia parole sconvenienti oppure turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama.
- (4) Dopo due o più richiami oppure, in casi gravi, indipendentemente dal richiamo all'ordine, il Presidente esprime una censura, che viene riportata nel processo verbale.
- (5) Se un membro del Consiglio nonostante la censura persiste nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dalla seduta.

Articolo 62
Disciplina del pubblico

- (1) Il pubblico deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

- (2) Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ove il pubblico non si attenga ai richiami, sospende eventualmente la seduta per il tempo necessario, ordina lo sgombero e la seduta prosegue senza la presenza del pubblico.
- (3) Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende la seduta.
- (4) Se alla ripresa della seduta il tumulto continua il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
- (5) In tal caso il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

TITOLO V

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Articolo 63

Forma delle deliberazioni consiliari

- (1) Il Consiglio delibera mediante votazione rispetto ad un documento scritto.
- (2) Alla deliberazione viene assegnato un numero d'ordine progressivo per anno e vengono indicati i membri partecipanti, l'esito della votazione, individuando coloro che non hanno partecipato alla votazione, nonché nelle votazioni palesi gli astenuti nel voto ed i contrari. La deliberazione viene sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 64

Pubblicazione delle deliberazioni

- (1) Le deliberazioni consiliari sono pubblicate, mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- (2) Le deliberazioni consiliari sono pubblicate all'Albo Pretorio, di norma, entro trenta giorni dalla loro adozione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 65

Entrata in vigore

- (1) Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.